



CIRCOLARE N. 28
21 FEBBRAIO 2020

CHIUSURA COMMISSIONI E SEZIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
NUOVI CRITERI E MODALITA' PER LA
RIASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

Come anticipato nella circolare n. 26/2020 abbiamo ricevuto l'appunto aggiornato relativo all'assegnazione del personale che rispecchia le richieste sindacali.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio VI Amministrazione del personale dell'Area funzionale terza

Roma, data del protocollo

All' Ufficio IV Relazioni
Sindacali

SEDE

OGGETTO: Procedura di assegnazione del personale delle Commissioni / Sezioni
chiuse al 31/12/2019.

Per gli adempimenti di competenza di codesto Ufficio, si trasmette
l' appunto aggiornato riguardante l'assegnazione del personale delle
Commissioni/Sezioni chiuse al 31 dicembre 2019.
Si ringrazia.

IL DIRIGENTE

Di Lello



PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI/SEZIONI CHIUSE AL 31/12/2019.

All'esito delle chiusure delle Sezioni/Commissioni Territoriali, disposte con decreti ministeriali nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di novembre 2019, è stato definito il numero dei funzionari amministrativi, assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13 convertito, con modificazioni, dalla L.46/2017, perdenti posto, che è pari a **n.96 unità**.

Al riguardo questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, intende procedere alla riallocazione delle citate unità presso le Sezioni/Commissioni da rafforzare, individuate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo.

In subordine le predette unità potranno anche essere assegnate presso i Dipartimenti centrali, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e altri Uffici periferici dell'Amministrazione.

La procedura di mobilità volontaria si articolerà in 2 fasi.

Nella **prima fase** le n. 96 unità di personale saranno chiamate ad esprimere fino ad un massimo di 6 preferenze, tra le sedi delle Commissioni/Sezioni Territoriali da rafforzare, per un totale di 54 posti. La preferenza dovrà essere espressa con riferimento alla sede geografica della Commissione/Sezione (ad esempio per i posti da rafforzare nella Commissione e nella Sezione di Crotone, i funzionari dovranno esprimere unicamente la preferenza su Crotone. Analogamente per quanto riguarda i posti presso la Commissione Nazionale, la Commissione Territoriale e le relative Sezioni di Roma dovranno esprimere la preferenza su Roma).

Il criterio per la precedenza nella scelta è determinato dall'ordine di ruolo alla data del 1° gennaio 2020.

La titolarità dei benefici di cui alla L.104/92 costituisce titolo di precedenza.

I titolari del diritto di precedenza di cui sopra per potersene avvalere dovranno indicare tra le sedi proposte quelle più vicine al domicilio della persona da assistere, in ordine progressivo di vicinanza. Per sede più vicina deve intendersi quella che si trova alla minore distanza chilometrica o, a parità di distanza, quella più facilmente raggiungibile.

Il criterio della raggiungibilità si concretizza in un guadagno significativo di tempo, pari ad almeno un'ora di tempo utilizzando gli ordinari mezzi di trasporto.

Qualora non intendano effettuare la scelta delle sedi secondo tale criterio dovranno rinunciare al diritto di precedenza ai sensi della legge 104/92 e saranno assegnati alle sedi diversamente indicate secondo il criterio dell'anzianità di ruolo.

Qualora i titolari dei benefici in argomento siano più di uno per la stessa sede, l'ordine di precedenza che sarà seguito sarà il seguente:

- titolare dei benefici per sé stesso

- per i figli
- per il coniuge
- per i parenti di 1°, 2° e 3° grado
- per gli affini di 1°, 2° e 3° grado

In sede di applicazione della legge 104/92 l'istanza del funzionario in condizione di disabilità grave avrà precedenza assoluta e in caso di parità di situazione trova applicazione il criterio cronologico di presentazione della domanda all'ufficio di appartenenza.

Il medesimo criterio cronologico verrà applicato a parità di grado di parentela o affinità.

Qualora le domande siano state presentate nella stessa data si terrà conto della data del verbale di riconoscimento della disabilità.

L'aver espresso una o più preferenze comporta la necessaria accettazione della destinazione ottenuta. Non sarà pertanto possibile rinunciare alla sede assegnata sulla base delle preferenze espresse.

Qualora il funzionario non risulti assegnatario di alcuna delle sedi prescelte o lo stesso non esprima alcuna preferenza, verrà chiamato a partecipare alla seconda fase della procedura di mobilità volontaria.

In tale **prima fase** saranno valutate anche le istanze di trasferimento presentate, entro il 31/12/2019, ai sensi della L. 104/1992 dai funzionari amministrativi, assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13, non rientranti tra i perdenti posto, a condizione che abbiano ad oggetto una destinazione ove insiste la sede di una Commissione o Sezione da rafforzare.

Nella **seconda fase** della procedura della mobilità volontaria le unità di personale che non sono risultate assegnatarie di una delle sedi prescelte o non hanno espresso alcuna preferenza per una delle sedi delle Commissioni/Sezioni da rafforzare saranno chiamati a scegliere, con le stesse modalità utilizzate nella prima fase, tra i posti individuati dall'Amministrazione nell'ambito dei Dipartimenti centrali, delle sedi delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo e delle Questure, nonché tra le sedi delle Commissioni/ Sezioni rese disponibili a seguito del trasferimento ex legge 104/1992 dei funzionari non perdenti posto.

L'Amministrazione individuerà i posti da inserire nella mobilità volontaria della seconda fase nell'ambito delle sedi periferiche (Prefetture- Uffici Territoriali del Governo e Questure) che presentano una scopertura della dotazione organica nel profilo pari al 30% e oltre, riservandosi di mettere a bando un numero di posti non superiori alla metà di quelli vacanti nel profilo di appartenenza.

Potranno essere inseriti nella mobilità volontaria anche posti nei Dipartimenti centrali entro il limite del 30% della vacanza relativa al profilo.

Il numero complessivo dei posti da inserire nella seconda fase della mobilità volontaria sarà determinato dall'Amministrazione in ragione anche del numero dei funzionari non risultati assegnatari di un posto all'esito della prima fase.

I funzionari saranno chiamati ad esprimere un numero massimo di preferenze che l'Amministrazione si riserva di individuare, non inferiore a 6.

Anche in questa fase l'aver espresso una o più preferenze comporterà la necessaria accettazione della destinazione ottenuta, senza possibilità di rinuncia.

Il personale che, anche **al termine della seconda fase** della procedura di mobilità volontaria, non risulti assegnatario di alcuna delle sedi prescelte o non abbia espresso alcuna preferenza, verrà assegnato ad una sede dell'Amministrazione, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art.8 quater del decreto legge 14.6.2019, n.53, convertito dalla Legge 8.8.2019 n.77 e dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previa acquisizione di eventuali manifestazioni d'interesse da parte degli interessati. Tra le sedi potranno essere inserite anche i posti presso le Commissioni/Sezioni territoriali da rafforzare, non coperti al termine della prima fase della procedura di mobilità volontaria.

Inoltre l'Amministrazione valuterà le istanze, pervenute alla data del 31/12/2019, presentate ai sensi dell'art 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dai funzionari amministrativi, assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13.

Entro il mese di giugno l'Amministrazione procederà ad indire una nuova procedura di mobilità volontaria per il personale contrattualizzato a tempo indeterminato di livello non dirigenziale legittimato a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92, nella quale saranno valutate anche le istanze di trasferimento ai sensi della predetta normativa presentate dai funzionari amministrativi assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13, che non sono state esaminate nella prima fase della procedura di mobilità volontaria di cui al presente documento.

Infine l'Amministrazione procederà a dare corso ad una quarta fase rendendo disponibili i posti delle Commissioni/Sezioni da rafforzare, non coperti nelle precedenti fasi, da riservare ai funzionari amministrativi assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13 convertito, con modificazioni, dalla L.46/2017, non perdenti posto, a condizione che nella sede di uscita sia assicurata la presenza di funzionari amministrativi pari al 70% del fabbisogno determinato al 31 dicembre 2019 dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, a seguito delle chiusure dei Collegi e sempreché sia assicurata la permanenza di almeno 4 funzionari amministrativi come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del d.lgs. n.25/2008.